



Comune di Monte Argentario

Provincia di Grosseto

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22/03/2022

INDICE GENERALE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Luoghi di celebrazione

Art. 3 - Orari di celebrazione e tariffe

Art. 4 - Modalità di pagamento

Art. 5 - Prescrizioni

Art. 6 -

**Organizzazione del
servizio**

**Art. 7 – Matrimonio
su delega**

Art. 8 – Casi non previsti dal presente Regolamento

Art. 9 – Entrata in vigore

ALLEGATO A “Modulo di richiesta per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili”

Art. 1 – Oggetto

- Il presente Regolamento definisce le modalità di effettuazione della celebrazione del matrimonio con rito civile sul territorio del Comune di Monte Argentario così come normato nell'apposita Sezione IV, “*Della celebrazione del*

matrimonio”, dagli articoli da 106 a 116 del codice civile e secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno, e delle unioni civili introdotte con la Legge 20 maggio 2016, n. 76.

- La celebrazione del matrimonio civile e dell’unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini in linea con quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
- Il Sindaco celebra i matrimoni civili e le unioni civili in qualità di ufficiale di Governo e può delegarne la celebrazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DPR 396/2000.

Art. 2 – Luoghi di celebrazione

- I matrimoni civili e le unioni civili vengono celebrati, pubblicamente, alla presenza di due testimoni, nella “Casa Comunale”, ai sensi dell’art. 106 del codice civile.
- Nella nozione di “Casa Comunale” devono ricomprendersi gli edifici ed i siti che stabilmente siano nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, e che abbiano carattere di continuità e di esclusività.
- I luoghi deputati alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sono:
 - SALA DEL CONSIGLIO (Palazzo Comunale a Porto S. Stefano)
 - DELEGAZIONE COMUNALE di Porto Ercole

in quanto luoghi di proprietà ed in disponibilità del Comune di Monte Argentario oltre gli altri luoghi individuati con apposite delibere di G.C., nonché le loro pertinenze funzionali, o spazi idonei a tale scopo.

Potranno, altresì, essere individuati a tale scopo ulteriori luoghi del territorio comunale a valenza culturale o paesaggistica, normalmente destinati alla collettività, di cui il Comune ha o può conseguire la disponibilità, specificatamente individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

- I matrimoni civili e le unioni civili potranno, altresì, essere celebrati presso gli Uffici distaccati dello Stato Civile, eventualmente istituiti nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.
- Qualora uno dei nubendi/contraenti sia impossibilitato a recarsi presso le sedi sopra indicate per impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita, il celebrante, accompagnato dal Segretario Comunale, si trasferirà, senza oneri, nel luogo in cui si trova lo sposo o il contraente impedito, alla presenza di quattro testimoni, per celebrare il matrimonio o l’unione civile. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente e previamente documentato all’Ufficiale di Stato civile.

Art. 3 – Orario di celebrazione e

tariffe

- I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati dal lunedì alla domenica negli orari preventivamente concordati con l'ufficio celebrante, subordinatamente alla disponibilità degli operatori e delle strutture dell'Amministrazione Comunale.
- In via ordinaria, i matrimoni civili e le unioni civili vengono celebrati durante l'orario di servizio del personale addetto, senza oneri a carico dei nubendi/contraenti, nelle seguenti fasce orarie: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 ed il martedì e giovedì, anche di pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
- Su domanda degli interessati, in caso di celebrazioni da effettuarsi nella sala del consiglio in giorni ed orari diversi da quelli di cui al comma 2, i nubendi/contraenti saranno tenuti a versare una tariffa a titolo di rimborso spese per il servizio offerto, la cui entità è stabilita con atto deliberativo della G.C..
- La celebrazione dei matrimoni civili/unioni civili presso luoghi distaccati dello Stato civile eventualmente istituiti è sempre sottoposta al pagamento di tariffe.
- Le tariffe di cui ai commi 3 e 4, che potranno essere annualmente soggette ad adeguamento, saranno definite con successiva Deliberazione di Giunta Comunale tenendo conto:
 - del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio.
 - del costo di produzione del servizio (riscaldamento, energia elettrica, illuminazione, pulizia, sistemazione arredi, ecc);
 - di specifici obblighi di adeguamento, ove previsti da disposizioni di legge;
 - del costo eventuale di servizi aggiuntivi (che la Civica Amministrazione potrà/vorrà fornire ai nubendi/contraenti individuandoli nel contesto di apposito atto deliberativo della Giunta Comunale).
- Nella suddetta Deliberazione verranno, altresì, individuate le fasce orarie nelle quali le celebrazioni potranno essere effettuate.
- Le somme introitate per la celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile saranno distribuite parte all'Ente e parte agli Ufficiali dello Stato civile che avranno prestato servizio secondo le modalità previste dal CCNL.
- Il compenso di cui sopra sarà corrisposto al personale appartenente all'Ufficio di Stato Civile intervenuto sia in qualità di celebrante che di assistente tecnico.

Art. 4 – Modalità di pagamento

- Per l'utilizzo di spazi/siti soggetti al pagamento di una tariffa, la stessa dovrà essere corrisposta (nei modi indicati con atto deliberativo di Giunta

Comunale) alla conferma della disponibilità della sala o, comunque, entro e non oltre i 15 gg. antecedenti alla celebrazione.

- Copia della ricevuta di detto pagamento dovrà essere tempestivamente fatta pervenire all'Ufficio dello Stato Civile.
- Il mancato pagamento entro il termine di cui sopra costituisce implicita rinuncia.
- Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 5 - Prescrizioni

- Ai nubendi/contraenti è consentito, a seguito di richiesta, di addobbare, a proprie cure e spese, il locale dove sarà celebrato il matrimonio civile o l'unione civile con composizioni floreali ed ulteriori arredi e addobbi;

Al termine della cerimonia sarà cura degli nubendi/contraenti la rimozione dei suddetti addobbi e rinfreschi, con totale carico e responsabilità.

Non è ammesso, prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, coriandoli o altro materiale che imbratti i luoghi e/o che crei pericolo a terzi atteso che gli spazi, per loro natura, sono aperti al pubblico. Detta condotta è vietata anche negli spazi attigui.

- Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai soggetti richiedenti.
- Non saranno celebrati matrimoni civili ed unioni civili nei seguenti giorni:

- 01 Gennaio – Capodanno;
- 06 Gennaio – Epifania;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- 25 Aprile – festa della liberazione;
- 01 Maggio – Festa dei Lavoratori;
- 02 Giugno – Festa della Repubblica;
- 03 Agosto – Festa patronale;
- 15 Agosto;
- 01 Novembre;
- 08 Dicembre
- 25 e 26 Dicembre;
- 31 Dicembre.

Art. 6 - Organizzazione del servizio

- L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.
- La richiesta relativa all'uso dei luoghi a ciò adibiti ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo A, allegato al presente

Regolamento, al momento dell'istanza di avvio del procedimento.

- La scelta della sala/spazio comunale è subordinata, comunque, alla verifica da parte dell'Ufficio competente della sua effettiva disponibilità.
- Per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sottoposti a tariffa, la conferma della prenotazione verrà comunicata per le vie brevi, o a mezzo pec o e-mail se fornite, da parte dell'Ufficio di Stato Civile nel momento in cui sarà comprovata l'insussistenza di motivi ostativi alla celebrazione degli stessi.

Art. 7 – Matrimonio su delega

- Qualora il matrimonio o l'unione civile avvenga su delega di altro Comune, i nubendi/ contraenti dovranno presentare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, allegando la delega del Comune di residenza, concordando data e ora con l'Ufficio dello Stato Civile almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la celebrazione del matrimonio/unione civile. Entrambi i nubendi/contragenti dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento.
- Per il rito celebrato su delega di altro Comune, i nubendi/contragenti dovranno altresì produrre almeno 10 (dieci) giorni prima della data di celebrazione, la seguente documentazione:
 - delega del Comune richiedente;
 - fotocopia documento identità dei nubendi/contragenti;
 - fotocopia documento identità testimoni;
 - indicazione del regime patrimoniale scelto
 - nominativo di eventuale traduttore
 - eventuale modalità e scelta del cognome (solo per le unioni civili)

Art. 8 – Casi non previsti dal presente Regolamento

- Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:
 - il codice civile;
 - il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
 - il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
 - le altre leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli

- uffici e deiservizi”;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni - autonomielocali;
- lo statuto comunale;
- gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- gli usi e consuetudini locali.

Art. 9 – Entrata in vigore – disposizioni finali

- Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Legge e dallo Statuto Comunale, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.
- Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Modello A

All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte Argentario

Oggetto: modulo di richiesta per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili.

I sottoscritti

1) _____

nato/ail _____

a _____,

residente a _____, in via _____, n. _____ tel. _____;

2) _____

nato/ail _____

a _____,

residente a _____, in via _____, n. _____ tel.- _____;
in relazione al matrimonio civile/unione civile che intendono contrarre

CHIEDONO

che la celebrazione abbia luogo il giorno _____ alle ore _____ presso: (barrare la casella di interesse)

☐ SALA DEL CONSIGLIO (Palazzo Comunale a Porto S. Stefano)

☐ DELEGAZIONE COMUNALE di Porto Ercole

☐ ALTRO Ufficio distaccato dello Stato Civile istituito presso _____

sito in Monte Argentario (GR) Via _____, n. _____.

I sottoscritti nubendi/contraenti, ai sensi del vigente *“Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili”* si impegnano:

- a presentare la ricevuta del versamento effettuato direttamente su _____ n. _____, intestato al Comune;
- a segnalare la presenza, a proprie spese, di addobbi floreali e/o minimali rinfreschi ed a provvedere alla loro messa in opera e rimozione a cerimonia ultimata.

I sottoscritti dichiarano, inoltre, di assumersi ogni responsabilità relativa all'utilizzo della struttura secondo quanto previsto dall'art. 5 del vigente Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili.
Monte Argentario, lì _____

Firma 1) _____

Firma 2) _____